Raccolta n.ro 7.753
Allegato "B"

STATUTO DELLA FONDAZIONE
"FONDAZIONE INNOVARCI ETS"

Capo I COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA

Art. 1 Costituzione

E' costituita, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del Codice Civile nonché del D.Lgs. numero 117 del 3 luglio 2017, la Fondazione denominata **"FONDAZIONE INNOVARCI ETS".**

La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere delle Fondazioni disciplinato dal Titolo IV del Codice del Terzo Settore, di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione. La Fondazione non ha scopo di lucro.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 2 Sede - Delegazioni - Uffici

La sede legale della Fondazione è sita in Foligno (PG), Piazza della Repubblica n.16.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti anche in altre città di Italia su espressa previsione del Consiglio di Amministrazione, per finalità strumentali rispetto agli obiettivi della Fondazione, attività di promozione e rappresentanza, nonché di sviluppo e incremento e supporto alla Fondazione stessa che intende altresì collaborare con enti e istituzioni analoghi, al fine di contribuire fattivamente allo sviluppo di tutti gli scopi come di seguito meglio elencati. In particolare si prevede sin d'ora l'istituzione di una sede nella città di Perugia.

Art. 3 Finalità e Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale di seguito descritte.

La Fondazione ha, in particolare, lo scopo di operare per lo sviluppo e l'allargamento dei diritti umani, sociali e civili di tutti i cittadini, con particolare riguardo a chi vive situazioni di difficoltà e di emarginazione, promuovendo e favorendo, innanzitutto, ogni forma di economia sociale.

Per il perseguimento dei suddetti scopi, la Fondazione svolge attività nei seguenti ambiti e settori di interesse gene-

rale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017:
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al sopra citato art.5 del CTS;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- educazione, istruzione, aggiornamento e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- riqualificazione e valorizzazione di beni pubblici inuti-

lizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
La Fondazione quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, negli ambiti/settori/attività di interesse generale sopra individuati potrà, tra le altre:
- promuovere e organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il Pubblico;
- promuovere iniziative volte a tutelare e valorizzare le diversità culturali;
- erogare premi e borse di studio, svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
- svolgere attività di ricerca realizzata direttamente dall'ente ovvero da essa affidata ad enti di formazione o organismi di alto valore, anche promuovendo e istituendo centri studi e osservatori socio-economici;
- promuovere iniziative economiche in settori quali quelli olivicolo e zootecnico, per la produzione e la trasformazione di prodotti con particolare attenzione alla autenticità, integrità e biodiversità, nonché al rispetto e al ripristino dell'integrità dei suoli, comprese iniziative di bonifica ambientale.
La Fondazione è politicamente indipendente e i suoi servizi sono disponibili per tutti i soggetti interessati.
La Fondazione opera attraverso i mezzi ritenuti più idonei e in piena conformità al diritto italiano, anche gestendo direttamente specifici progetti e iniziative, mediante accordi convenzionali o acquisendo partecipazioni in soggetti giuridici terzi, nel rispetto della normativa del CTS.
Quale Ente del Terzo settore la Fondazione si può avvalere dell'attività di volontariato di soci-fondatori o di terzi.
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Fondazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera del Consiglio di Amministrazione. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario.
La Fondazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ri-

correndo a propri fondatori o partecipanti.
Le remunerazioni e i compensi dei lavoratori sono erogati nel rispetto dei limiti previsti per gli Enti del terzo settore ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017. La fondazione, qualora se ne presentasse la necessità può, per il raggiungimento degli scopi istituzionali, stipulare accordi o convenzioni con Enti e Soggetti sia pubblici che privati.

Art. 4 Attività diverse (strumentali, accessorie e connesse)

La Fondazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopraripportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo.
Il Consiglio di Amministrazione è delegato a individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.
La Fondazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione.
La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi (anche in forma organizzata e continuativa) e attraverso la richiesta e sollecitazione a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
In particolare, per il sostentamento dei progetti e, più in generale, per il raggiungimento dei propri fini, la Fondazione potrà promuovere iniziative di attrazione e reperimento di risorse finanziarie, comprese forme di raccolta di risparmio, anche tramite offerte al pubblico condotte attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali, e di esercizio del credito.
In tale contesto si potrà avvalere di una piattaforma crowdfunding proprietaria finalizzata all'acquisizione di capitali sia per finalità culturali e o di beneficenza quanto anche per il sostentamento di attività economiche con finalità sociali e culturali, ivi comprese attività di finanziamento nei limiti di quanto prescritto per le operazioni di micro credito.
Potrà svolgere anche in via strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo internet e dei sistemi multimediali in genere.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può tra l'altro:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi e dei soggetti anzidetti;
e) acquisire, gestire e promuovere marchi, brevetti e sistemi di qualità;
f) promuovere e pianificare attività socio assistenziali e correlate al benessere e alla qualità della vita nel territorio;
g) attivare programmi di promozione istituzionale e sponsorizzazione in ambiti e con modalità individuati dal Consiglio di Amministrazione;
svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 5 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:
1– dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori in sede di atto costitutivo, ovvero, successivamente, dagli stessi o dai partecipanti;
2– dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto; dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
3– dalla parte di rendite non utilizzate che con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
4– dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pub-

blici.
Il patrimonio della Fondazione ha carattere strumentale in relazione al perseguimento dei fini statutari; deve essere gestito con criteri di assoluto rigore professionale, volti alla conservazione e alla valorizzazione, prevedendo anche, laddove trattasi in particolare di beni immobili, adeguati piani di manutenzione.

Art. 6 Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
1– dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio mobiliare e immobiliare della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'art. 5;
2– da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
3– da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al fondo di dotazione e da altri fondi derivanti dall'attività di crowdfunding;
4– da contributi del Fondatore Promotore e dei Partecipanti;
5– dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 7 - Durata

La Fondazione è prevista a tempo indeterminato.
L'eventuale scioglimento della stessa è previsto in caso di:
a) raggiungimento degli scopi della fondazione;
b) impossibilità di raggiungimento degli scopi stessi;
c) paralisi degli organi amministrativi protrattasi per oltre un anno.

Capo II

MEMBRI ED ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 8 Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:
– Fondatori Promotori, detti anche Promotori;
- Partecipanti Successivi detti anche Partecipanti.

Art. 9 Fondatori Promotori

Sono Fondatori Promotori i soggetti che hanno partecipato all'atto notarile di costituzione della Fondazione dotandola del proprio patrimonio iniziale.

Art. 10 Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, ne fanno richiesta al Consiglio di Amministrazione e contribuiscono alla sopravvivenza della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Con-

siglio di Amministrazione valuterà la richiesta e deciderà l'attribuzione della qualifica di partecipante sulla base di un regolamento che dovrà esso stesso deliberare. Il provvedimento di valutazione della richiesta verrà adottato con la maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione medesimo. Con lo stesso quorum verrà adottato e successivamente eventualmente modificato anche il Regolamento.
La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo al fondo di gestione ovvero le altre forme di contribuzione sono regolarmente versati.

Art. 11 Partecipanti Esteri

Possono essere nominati Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti Pubblici o Privati o altre Istituzioni aventi sede all'Estero.

Art. 12 Prerogative dei Partecipanti alla Fondazione

I Partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere alle attività per loro organizzate dalla Fondazione stessa e comunque ai locali e alle strutture funzionali della medesima.

Art. 13 Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con la maggioranza semplice l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non esaustiva:
a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri organi e membri della Fondazione;
c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione o di devoluzione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 14 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e Vicepresidente;
- l'Assemblea Generale;
- il Direttore Generale, solo se facoltativamente nominato dal CdA;
- il Segretario Generale solo se facoltativamente nominato dal CdA, con il compito di gestire l'organizzazione della

Fondazione, sulla base delle deleghe conferitegli;
- il Comitato Tecnico Scientifico solo se facoltativamente istituito dal CdA, con compiti consultivi e di proposizione progettuale;
- il Revisore dei Conti; solo se facoltativamente istituito e nominato dal Cda;
- l'Organo di Controllo di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017, nominato dal Cda.
Tutte le cariche e gli incarichi - salvo solamente quella del revisore dei conti e dell'organo di controllo - sono gratuiti.
In ogni caso tutte le cariche sociali hanno diritto a rimborsi per spese sostenute per conto e nell'interesse della Fondazione, sempre nei limiti di quanto previsto dall'art. 8 D.Lgs. 117/2017. L'elezione degli organi della Fondazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata, ed è informata e conformata a criteri di massima libertà di partecipazione dell'elettorato attivo e passivo.

Art. 15 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto, sempre con numero disparo, da un numero variabile di membri da un minimo di cinque fino ad un massimo di quindici. Il numero effettivo dei membri del cda viene definito dai fondatori promotori.
La sua composizione è:
a) un membro del CdA è sempre espresso dai Soci partecipanti quando presenti;
b) la maggioranza dei componenti rimanenti è espressa dal fondatore promotore "ARCISOLIDARIETÀ ORA D'ARIA ODV ETS", mentre i rimanenti saranno espressi dal fondatore promotore "ARCI APS COMITATO TERRITORIALE PERUGIA".
I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica quattro anni, salvo:
- revoca per giusta causa da parte del soggetto o dell'organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato;
- l'ipotesi di perdita della qualifica di Fondatore o di Partecipante del soggetto o dell'organo medesimo;
- morte del membro del cda;
- dimissioni.
I mandati dei consiglieri indipendentemente dalla data del loro insediamento scadono contemporaneamente alla fine del quarto esercizio sociale della carica. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il Soggetto o l'organo che aveva provveduto alla nomina iniziale deve provvedere alla sostituzione e i componenti subentranti restano in carica fino alla conclusione del termine della carica degli altri.
In caso di vacanza di uno o più posti all'interno del cda, i

membri rimasti in carico possono deliberare solo in materie di ordinaria amministrazioni fino a che non siano sostituiti i membri venuti a mancare. In particolare per questa eventualità vengono considerate di straordinaria amministrazione, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'approvazione del bilancio preventivo nonché del programma di attività e le decisioni/impegni in merito al patrimonio della fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare provvede a:
1) deliberare il bilancio consuntivo annuale e la relativa relazione, il programma di attività e il relativo bilancio preventivo;
2) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
3) determinare, in base a regolamento, i criteri in base ai quali i soggetti di cui all'articolo 10 possono divenire Partecipanti e procedere alla relativa qualifica;
4) individuare le aree di attività della Fondazione;
5) deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali o ad altri enti e soggetti;
6) nominare il Segretario Generale della Fondazione determinandone compiti, qualifica, durata e natura dell'incarico;
7) nominare il Direttore Generale della Fondazione determinandone compiti, qualifica, durata e natura dell'incarico;
8) eleggere, nel proprio seno, il Presidente della Fondazione ed un Vice-presidente;
9) nominare i componenti del Comitato Tecnico Scientifico, determinando compiti, modalità operative e durata dell'incarico dei componenti del Comitato medesimo, i quali individuano tra loro un Presidente, anche con funzioni di raccordo;
10) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
11) assumere e licenziare il personale dipendente determinandone l'inquadramento giuridico e il trattamento economico;
12) determinare l'organizzazione e il funzionamento della Fondazione redigendo e approvando, oltre agli eventuali regolamenti di attuazione dello Statuto, specifici regolamenti organizzativi e di funzionamento;
13) la determinazione dei compensi dei componenti l'organo di controllo e, se nominato, del revisore;
14) adottare le deliberazioni, aderendo quanto più è possibile allo spirito dei Fondatori concernenti la modifica del presente statuto, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio; tali deliberazioni vengono adottate con l'unanimità dei voti espressi dai componenti nominati

dai fondatori;
15) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.
Le deliberazioni riguardanti la nomina del Presidente della Fondazione, il programma di attività, l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, potranno essere adottate validamente con il voto favorevole della maggioranza dei membri di nomina dei Fondatori Promotori.
Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di Amministrazione può istituire un Comitato Esecutivo composto da tre membri tra cui il Presidente, cui delegare specifici compiti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione può anche nominare un secondo Vice-presidente con funzioni particolari.
Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 c.c., che qui s'intende integralmente richiamato. Parimenti, s'intende integralmente richiamato, in quanto alle situazioni di conflitto di interessi, l'art. 2475-ter c.c..

Art. 16 Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata anche lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione può essere effettuate, con le medesime modalità di cui sopra, da uno qualsiasi dei membri del cda.
Le riunioni del CdA sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi venga nominato dai presenti a maggioranza.
Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Tanto in prima quanto in seconda convocazione la riunione è però valida a condizione che sia presente la maggioranza dei membri nominati dai Fondatori Promotori.
E' ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione a condizione:
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante, nominato dal Presidente tra i partecipanti alla riunione o cooptato tra

soggetti diversi di percepire adeguatamente tutti gli eventi che debbono essere oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, con possibilità di visionare, ricevere o trasmettere documentazione sempre in tempo reale.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto.
In caso di parità dei voti prevarrà il voto espresso dal Presidente.
Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario nonchè dal Direttore Generale e dal Segretario generale se nominati, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste dal D.Lgs. 117/2017.

Art. 17 Presidente

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è nominato tra i propri membri dal Consiglio di Amministrazione stesso. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi.
Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando dei professionisti da lui scelti. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vicepresidente.
In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, vicario se è stato nominato un secondo Vicepresidente.

Art. 18 Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione – solo se lo stesso lo ritiene necessario - che ne stabilisce la natura, la qualifica e la durata dell'incarico.
Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione.
Egli, in particolare:
– provvede alla gestione organizzativa e amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
– dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente.
Egli partecipa, senza diritto di voto se non è consigliere, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Qualora non fosse nominato le sue funzioni sono esercitate dal Segretario Generale o, in mancanza, dal Presidente.

Art. 19 Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico è organo facoltativo ed è nominato se il Consiglio di Amministrazione lo ritiene necessario.

Il Comitato Tecnico Scientifico è organo consultivo della Fondazione, con anche prerogative propositive, ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti, ed istituzioni italiane e straniere, particolarmente qualificate nelle materie di interesse della Fondazione.

Il Comitato Tecnico Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale e il Segretario Generale della Fondazione, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere. I membri del Comitato Tecnico Scientifico durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca. Il Comitato Tecnico Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente del Comitato medesimo. Alle riunioni del Comitato Tecnico Scientifico partecipano, senza diritto di voto, il Direttore Generale e il Segretario Generale.

Art. 20 Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è scelto e nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei propri componenti tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali.

Il Revisore, organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Egli partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Il Revisore resta in carica quattro anni e può essere riconfermato.

La funzione di Revisore dei Conti può essere esercitata dall'Organo di controllo ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 117/2017. In tal caso l'Organo di controllo (anche monocratico) è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 Organo di Controllo

L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina, dura in carica quattro esercizi ed è rieleggibile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e

dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio delle finalità solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 22 Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è composta da tutti i membri, siano essi Fondatori o Partecipanti risultanti dall'apposito libro istituito, che prendono parte alla Fondazione.
L'assemblea generale ha funzioni esclusivamente consultive.

Art. 23 Assemblea generale: competenze e funzionamento

L'Assemblea Generale si intende legittimamente costituita con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto più uno in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione.
L'Assemblea Generale è convocata almeno una volta all'anno per l'illustrazione, da parte del Presidente della Fondazione, delle attività svolte e dei programmi di sviluppo della Fondazione; su tali temi la Assemblea esprime valutazioni e pareri di natura consultiva.
Analogo parere consultivo l'Assemblea Generale è tenuta ad esprimere, entro il termine indicato dal Consiglio di Amministrazione, sulle proposte di modifica dello statuto della Fondazione.
Esprime inoltre pareri con funzione consultiva su qualsiasi altra materia sottoposta alla propria attenzione dal consiglio di amministrazione.
Le delibere dell'Assemblea Generale sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti.
A cura del Consiglio di Amministrazione viene tenuto un Libro dei Partecipanti, nonché un Libro dei verbali delle riunioni e delle delibere dell'Assemblea Generale.
Il Consiglio di Amministrazione delibera la convocazione dell'Assemblea Generale, che sarà curata dal Presidente, il tutto ogni qualvolta lo ritenga opportuno ovvero quando ne facciano richiesta i Fondatori Promotori ovvero almeno un quarto dei Partecipanti.
L'Assemblea Generale è convocata presso la sede della Fondazione o anche altrove, purché in Italia, con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, inviata almeno otto giorni prima di quello previsto per la riunione. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente vicario, se nominato e presente, o, in mancanza, da persona designata a maggioranza dai presenti.
Delle riunioni è redatto il verbale, a cura del Segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea fra gli intervenuti,

che deve essere riportato nel Libro Verbali Assembleari. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.
È ammessa la possibilità per i partecipanti all'Assemblea di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di audio o audio/video conferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità tra i soci. In particolare è necessario che:
- sia consentito al presidente dell'Assemblea di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- sia possibile visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Art. 24 Trasparenza

Al fine di assicurare la piena conoscibilità della gestione delle risorse e delle attività, la Fondazione pubblica sul proprio sito web:
- i bilanci approvati, entro 30 giorni dall'approvazione, in open data secondo lo schema definito dal Consiglio di Amministrazione;
- l'elenco dei donatori di contributi, previa acquisizione del loro consenso ai fini della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
- l'elenco dei Fondatori Promotori e Partecipanti e dei componenti di tutti gli organi della Fondazione;
- le retribuzioni, i curricula, le dichiarazioni dei redditi e patrimoniali, nonché le dichiarazioni relative a conflitti di interesse dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Il rifiuto di fornire queste informazioni implicherà la decadenza dalle cariche eventualmente ricoperte;
- gli emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione, controllo, ai dirigenti nonché ai fondatori, con i limiti previsti dal presente statuto;
- il rendiconto annuale di programmi, attività, raggiungimento degli obiettivi e analisi di impatto delle azioni effettuate.

Art. 25 Gestione delle risorse

La gestione delle risorse è orientata al criterio di uso parsimonioso dei beni e delle risorse. Le retribuzioni, a parità di tempo di lavoro, non possono superare il rapporto tra massimo e minimo di 5 (cinque) a 1 (uno).

CAPO III - ESERCIZIO FINANZIARIO SCIOGLIMENTO

Art. 26 Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1°(primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo e, se previsto, il bilancio sociale dell'anno precedente; tutti predisposti dal Direttore Generale (se nominato) o dal Segretario Generale, o in mancanza, dal Presidente. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo e, se previsto, del bilancio sociale, può avvenire successivamente al 30 aprile. Copia del bilancio consuntivo e, se previsto, del bilancio sociale, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovranno essere depositati nei modi di legge.

Il Bilancio di esercizio è formato in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione stesso. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività. E' vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano, comunque, effettuate a favore di altre fondazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Il Consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e ss.mm.ii.

Si applica la disciplina prevista dall'art. 14 del D.Lgs 117/2017.

CAPO IV - SCIOGLIMENTO

Art. 27 Scioglimento ed Estinzione

In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, in quanto e se enti del terzo settore, ad "ARCISOLIDARIETÀ ORA D'ARIA ODV ETS" o in subordine a essa qualora non possa ricevere il patrimonio per qualsiasi causa, ad "ARCI APS COMITATO TERRITORIALE PERUGIA" o in subordine ad ARCI Nazionale; in mancanza, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, operanti per il raggiungimento di scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017, e sentito il parere dei Fondatori Promotori.

CAPO V - RINVIO E RICONOSCIMENTO

Art. 28 Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Titolo IV del Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e del Codice Civile in quanto compatibili.

Art. 29 Obblighi in attesa del riconoscimento

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati. I membri del Consiglio di Amministrazione devono prodigarsi, insieme ai Fondatori per ottenere dalle competenti autorità amministrative il beneficio della personalità giuridica. In attesa del riconoscimento della personalità giuridica i Fondatori e i membri del Consiglio di amministrazione devono comportarsi con particolare prudenza e fare quanto necessario per mantenere inalterato il valore dei beni oggetto del negozio di dotazione ed evitarne il deperimento. Ove per qualsiasi causa non si ottenesse ai sensi di legge il riconoscimento della personalità giuridica, i beni che costituiscono oggetto del fondo di dotazione verranno restituiti a Fondatori e Partecipanti mediante la risoluzione dell'atto costitutivo.

F.to Franco Calzini
F.to Silvia Rondoni
F.to Mastroforti Claudia
F.to Barbara Pilati
F.to Marco Agabiti
F.to Niccolò Tiecco Notaio

IO SOTTOSCRITTO DOTTOR NICCOLO' TIECCO, NOTAIO IN PERUGIA, ISCRITTO NEL COLLEGIO DEL DISTRETTO NOTARILE DI PERUGIA, CERTIFICO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DEL C.A.D. E DELL'ARTICOLO 68-TER DELLA LEGGE NOTARILE, CHE LA PRESENTE COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO E' CONFORME ALL'ORIGINALE CARTACEO.

Perugia, 31 AGOSTO 2022.